



AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

È istituito presso l'Autorità Portuale di Taranto l'Elenco degli Operatori Economici. Ciò, ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dagli artt. 57, comma 6 e 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 (d'ora in poi Codice) e 57 del Regolamento di contabilità dell'Ente.

L'elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (Fornitori o Prestatori di Servizi) per i quali risultino preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché quelli di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 39, 41 e 42, del Codice. I requisiti di carattere morale di cui all'art. 38 del Codice devono essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L'Autorità Portuale, nell'ambito dell'elenco, può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i Soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi (di seguito anche "*Servizi*") o di forniture (di seguito anche "*Forniture*").

Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale, costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco.

Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

L'elenco degli operatori economici presenta carattere aperto ed è, pertanto, consentita agli operatori economici, in possesso dei requisiti, la presentazione delle domande di iscrizione redatte secondo i criteri e le modalità di cui al presente Regolamento.

L'articolazione dell'elenco (categorie di specializzazione e classi di importo) potrà essere variata o implementata, in ogni momento, con Determinazione del Segretario Generale. Di ogni variazione sarà assicurata adeguata pubblicità con le stesse modalità e mezzi usati per la pubblicazione dell'avviso pubblico.

ART. I. - SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi all'iscrizione tutti gli operatori economici previsti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

È fatto divieto di chieder l'iscrizione in una stessa categoria merceologica e classe d'importo sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84

***Ubicazione: Porto Mercantile 74100 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877*

***E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 ***

Indirizzo postale: cas. post. aperta Taranto succ. 2 - 74100 - Taranto -

L'Autorità Portuale, qualora si verifichi tale circostanza, prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

ART. 2. - DURATA DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione ha la durata triennale fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 8.2.

ART. 3. - CATEGORIE E CLASSI DI IMPORTO DELL'ELENCO

L'elenco delle imprese di fiducia per l'affidamento di forniture e servizi (di seguito «elenco») è strutturato in categorie e classi di importo nel limite massimo di spesa per le forniture ed i servizi in economia non eccedenti la soglia di cui all'art. 125, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (euro 200.000,00, IVA esclusa). Detta soglia sarà adeguata in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art. 28 del D.Lgs. 163/2006.

Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di servizi e di forniture (vds. All. 1 e All. 2), individuati tra quelli per i quali l'art. 57, comma 6 del Regolamento di contabilità dell'Ente consente l'affidamento in economia.

Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

Classe 1 **fino a €40.000,00**

Classe 2 **da €40.001,00 fino a €100.000,00**

Classe 3 **da €100.001,00 fino a €200.000,00**

ART. 4. - REQUISITI DI ISCRIZIONE

4.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Per l'inserimento in ognuna delle categorie e classifiche di cui all'elenco che precede è necessario il possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

- a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività oggetto dell'iscrizione;
- b) iscrizione in albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi;
- c) inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art. 38 D.lgs. 163/2006 e ss.m.ii.

N.B. In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate

4.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

4.2.1. Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria: Fatturato Globale

Il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, deve essere almeno pari al 100% della somma delle classi di importo (intese come valore massimo) per le iscrizioni richieste nelle varie categorie.

(per esempio: qualora si chieda l'iscrizione per classe 3 (fino ad €200.000,00) di due categorie, allora il fatturato globale deve essere almeno pari ad €400.000,00).

Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività $[(\text{fatturato richiesto}/3) \times \text{anni di attività}]$.

4.2.2. REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA

4.2.2.A SERVIZI ANALOGHI

Avvenuta esecuzione di contratti di servizi o di forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo – IVA esclusa - almeno pari alla classe d'importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l'iscrizione all'elenco.

(per esempio: qualora si chieda l'iscrizione per classe 3 di una certa categoria occorre dimostrare di aver svolto servizi analoghi alla categoria di iscrizione per almeno 200.000,00 euro).

Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice il requisito di cui al presente paragrafo può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

4.2.2.B STRUTTURA ORGANIZZATIVA – ORGANICO MEDIO ANNUO

Utilizzo negli ultimi tre anni di un numero medio annuo di dipendenti comprendente soci lavoratori, dipendenti, collaboratori con contratto di collaborazione continuativa su base annua, pari ad almeno:

- 2 unità per le classi di importo 1 e 2
- 4 unità per la classe di importo 3.

Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice il requisito di cui al presente paragrafo deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

ART. 5. – PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DETERMINAZIONI SULLE DOMANDE DI ISCRIZIONE

La formazione dell'elenco degli operatori economici avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, previa pubblicazione di apposito avviso sui seguenti mezzi:

- Gazzetta Ufficiale Italiana;
- albo pretorio del Comune e dell'Amministrazione;
- profilo di committente.

Lo schema di domanda di iscrizione e gli ulteriori modelli di dichiarazione sono disponibili sul profilo di committente e scaricabili dall'operatore economico interessato.

L'Autorità Portuale provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta.

Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo apposti dall'ufficio protocollo.

Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.

L'Amministrazione, entro 90 giorni a decorrere dalla data della presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione, comunicherà l'esito del procedimento di iscrizione, specificando le categorie di specializzazione e le relative classi di importo per cui il Soggetto richiedente sia risultato iscritto.

Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene **sospeso**, previo avviso agli interessati, sino a che il Soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni entro il termine assegnato o, in mancanza, entro giorni sette dalla richiesta. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

Sarà, altresì, respinta l'istanza presentata da soggetti che hanno a proprio carico annotazioni sul Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assumono rilievo ai sensi dell'art. 38 del Codice.

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, l'istanza di iscrizione verrà **respinta**.

In tal caso sarà implementato il procedimento amministrativo previsto dalla L. 241/90 e s.m.

L'ordine di iscrizione nell'elenco per ciascuna categoria, tra le imprese che hanno presentato domanda di iscrizione, è dato dalla data di protocollazione della domanda di iscrizione e, a parità di data di presentazione, dal numero di protocollo.

L'elenco degli operatori economici, una volta costituito, sarà pubblicato sul profilo di committenza dell'Amministrazione in ordine alfabetico e non per ordine di iscrizione.

ART. 6. - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO

Gli interessati che vorranno iscriversi nell'elenco devono presentare apposito plico contenente la seguente documentazione, a pena di irricevibilità:

a) **domanda di iscrizione** – redatta preferibilmente in conformità al *modulo A*, allegato al presente regolamento - sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione**, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura La domanda deve contenere la specificazione delle categorie e classi di importo in cui il candidato aspira ad essere iscritto;

b) (se soggetto iscritto al registro delle imprese) **certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.** per le attività nelle quali viene chiesta l'iscrizione, in originale o copia autentica in data non anteriore a sei mesi rispetto alla domanda recante il nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m. o dichiarazione sostitutiva del medesimo certificato (utilizzando il *modulo B*);

(se soggetto non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.) **dichiarazione** del legale rappresentante resa in forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e **copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto**;

c) (in caso di consorzio) statuto ed atto costitutivo in copia conforme con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000;

d) **dichiarazione/i sostitutiva/e** resa/e ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – redatta preferibilmente in conformità al *modulo B*, allegato al presente regolamento - con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale, professionale e speciale. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Alla dichiarazione, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione**, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;

e) **dichiarazione/i sostitutiva/e** resa/e ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – redatta preferibilmente in conformità al *modulo C*, qualora il legale rappresentante non si assuma la responsabilità di dichiarare gli stati di ciascuno dei soggetti attualmente in carica previsti dall'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter del D.lgs. 163/2006 ed indicati nel precedente *modulo B*. Alla dichiarazione, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione**, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

f) **Certificazione DURC** non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione della domanda con causale: "Iscrizione Albo Fornitori";

g) (in caso di iscrizione ad albi professionali) copia conforme della documentazione idonea alla comprova dell'iscrizione all'albo professionale;

h) **documentazione per la dimostrazione del fatturato globale** conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione (dichiarato nel *modulo B*):

h.1 società di capitali: copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 dei bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. comprensivi della nota integrativa e corredati dalla documentazione attestante l'avvenuto deposito;

h.2 società di persone: copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:

- bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. comprensivi della nota integrativa e corredati dalla documentazione attestante l'avvenuto deposito; (ovvero, in alternativa)

- Modello Unico, completo di tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti negli ultimi tre esercizi corredato dalla relativa ricevuta di presentazione; (ovvero, in alternativa)

Dichiarazioni annuali IVA corredate dalla relativa ricevuta di presentazione;

h.3 impresa individuale: copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:

- Modello Unico, completo di tutti gli allegati relativo ai redditi prodotti negli ultimi tre esercizi corredato dalla relativa ricevuta di presentazione;
(ovvero, in alternativa)

Dichiarazioni annuali IVA corredate dalla relativa ricevuta di presentazione;

h.4 consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili: copia dichiarata conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:

- bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. comprensivi della nota integrativa e corredati dalla relativa nota di deposito;
(ovvero in alternativa)

- dichiarazioni annuali IVA relative agli ultimi tre esercizi corredate da ricevute di presentazione.

I bilanci e i modelli Unico devono riferirsi al medesimo triennio finanziario ed essere rispettivamente depositati e trasmessi alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco.

i) **documentazione** per la dimostrazione dell'avvenuto espletamento *con buon esito* negli ultimi tre anni (ultimi 36 mesi), antecedenti la data della domanda di iscrizione, di servizi o di forniture analoghe alla categoria per la quale si chiede l'iscrizione all'elenco (dichiarati nel *modulo B*):

Copia, dichiarata conforme all'originale, dei certificati emessi dai rispettivi committenti attestanti la regolare esecuzione del servizio o la conformità della fornitura, prestate nei tre anni (36 mesi) antecedenti la data della domanda di iscrizione.

Tali predetti certificati, pena l'inammissibilità degli stessi, devono:

- descrivere il servizio/fornitura;
- indicare le date di inizio e termine delle attività, o la percentuale di avanzamento per i contratti in corso alla data di presentazione della domanda;
- indicare il valore del contratto;
- contenere un giudizio sintetico in merito alla prestazione svolta;
- essere rilasciata e vistata dall'autorità competente nel caso di prestazioni eseguite per pubbliche amministrazioni, ovvero rilasciata dal committente nel caso di prestazioni per privati;

ovvero, in alternativa

- copia, dichiarata conforme all'originale, dei contratti e delle relative fatture emesse da cui si evincano gli incarichi per l'espletamento del servizio/fornitura rientranti nelle categorie di specializzazione oggetto della domanda di iscrizione, eseguiti nei tre anni (36 mesi) antecedenti la data della domanda d'iscrizione, nonché riportanti i dati sopra menzionati, laddove applicabili.

l) **documentazione** per la dimostrazione della **struttura organizzativa: relazione descrittiva della struttura organizzativa** del Soggetto richiedente (utilizzando il *modulo B*) con indicazione dei ruoli e delle specializzazioni professionali presenti in organico, contenente i riferimenti presso l'INAIL e l'INPS (posizione assicurativa territoriale e matricola).

Il plico contenente l'istanza e gli altri documenti chiesti dovrà essere indirizzata a:
Autorità Portuale di Taranto – Porto Mercantile Molo San Cataldo – ind. postale Casella

Postale Aperta Taranto Succ.le 2 - 74123 Taranto - e dovrà riportare sull'esterno la dicitura "**Candidatura iscrizione all'Elenco degli Operatori Economici – cod. categoria**_____ – **NON APRIRE**". In alternativa sarà possibile la consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente, che ne rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

ART. 7. - EFFETTI E VALIDITÀ DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dagli articoli 39, 41 e 42 del Codice, mentre per quanto concerne i requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, oggetto di autocertificazione, viene fatta salva la verifica in occasione delle singole procedure di cottimo fiduciario. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti medesimi ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. 445/2000, È sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di procedere a verifiche d'ufficio oltre al predetto campione ovvero in caso di dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

L'iscrizione all'Elenco degli Operatori Economici ha validità triennale a decorrere dalla data di iscrizione o del suo eventuale rinnovo, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione.

ART. 8. - SEGNALEZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELLE ISCRIZIONI

8.1 Segnalazione delle variazioni:

Gli operatori iscritti nell'elenco devono comunicare all'Autorità Portuale tutte le variazioni in ordine ai requisiti di iscrizione (sia di ordine generale che speciale), che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'elenco stesso.

Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo lettera raccomandata, non oltre trenta giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.

L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione.

8.2 Mantenimento dell'iscrizione:

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione gli operatori interessati devono dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, entro il **31 Gennaio** di ogni anno a far tempo dalla seconda annualità decorrente dalla data di istituzione dell'Elenco, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice e di quelli relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente art. 4, nonché presentare un D.U.R.C. in corso di validità con causale: "Iscrizione Albo Fornitori".

L'inadempimento di tali obblighi entro tale data comporta l'automatica cancellazione dall'Elenco.

Della cancellazione viene data comunicazione al soggetto interessato a mezzo raccomandata A/R.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti medesimi, ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Gli elenchi aggiornati vengono pubblicati sul profilo di committente per ordine esclusivamente alfabetico e non per ordine di iscrizione.

ART. 9. - RINNOVO ED ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE

L'operatore economico, *tre mesi* prima della data di scadenza del triennio di validità dell'iscrizione, deve presentare apposita domanda intesa al rinnovo della stessa, corredata dall'intera documentazione indicata al precedente art. 6, adeguatamente aggiornata.

L'Amministrazione comunica l'esito del procedimento di rinnovo con le stesse modalità di cui al precedente art. 5.

La durata dell'iscrizione, in tal caso, decorre dalla data di rinnovo della stessa.

L'iscrizione decade automaticamente nel caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo.

9.2 Estensione

L'operatore iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e sia in possesso degli altri requisiti speciali richiesti quali servizi/forniture analoghe, struttura organizzativa ed organico medio annuo.

La domanda di estensione dell'iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie di specializzazione e le classi d'importo delle quali si chiede l'aggiornamento.

Nel caso di estensione dell'iscrizione il Soggetto interessato deve corredare la relativa domanda della documentazione di cui all'art. 6 nelle parti applicabili alle nuove categorie di specializzazione.

Resta ferma la scadenza dell'iscrizione in corso nel caso di estensione.

ART. 10. – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

10.1 SOSPENSIONE

L'Autorità Portuale, previa implementazione della procedura di rito, potrà disporre la sospensione di un Operatore Economico dall'Elenco qualora riscontri il verificarsi di una delle fattispecie di seguito elencate:

- a) in caso di mancato aggiornamento della documentazione atta a dimostrare la persistenza dei requisiti ovvero di mancata o parziale comunicazione delle variazioni, così come previsto all'art. 8.1 del presente Regolamento. La sospensione è disposta fino alla produzione e/o regolarizzazione della documentazione scaduta, incompleta e/o irregolare;
- b) in caso di irregolarità del DURC emersa in sede di aggiornamento ai sensi dell'art. 8.2 del presente Regolamento. La sospensione è disposta fino all'avvenuta regolarizzazione;
- c) in caso di accertamento del mancato rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/1999) emerso in sede di aggiornamento ai sensi dell'art. 8.2 del presente Regolamento. La sospensione è disposta fino alla produzione e/o regolarizzazione risultante da idonea documentazione;
- d) qualora abbia in corso una controversia in sede giudiziale con l'Amministrazione e fino alla definizione dello stesso;
- e) in presenza di annotazioni risultanti dal Casellario Informatico ovvero dall'Osservatorio dei contratti pubblici aventi ad oggetto notizie relativamente a

violazioni, in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro e/o fatti riguardanti la fase di esecuzione dei contratti di servizi e forniture. La sospensione è disposta per un periodo adeguato in relazione alla gravità dell'annotazione risultante dal Casellario Informatico ovvero dall'Osservatorio dei contratti pubblici;

f) in tutti i casi nei quali la vigente normativa prevede la sospensione dell'attività di impresa.

Il provvedimento di sospensione è assunto dall'Autorità Portuale e comunicato per iscritto all'operatore interessato.

La sospensione può essere revocata qualora si accerti che siano venute meno le cause che l'hanno determinata.

10.2 CANCELLAZIONE

10.2.1. L'Amministrazione, previa implementazione della procedura di rito, cancella d'ufficio dall'Elenco gli Operatori Economici, nei seguenti casi:

- a. perdita di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Elenco degli Operatori Economici;
- b. mancata sottoscrizione di un contratto con l'Autorità Portuale senza giustificazione alcuna;
- c. Operatori Economici che, per tre volte, non abbiano risposto agli inviti dell'Autorità Portuale relativi a procedure di affidamento, senza produrre una adeguata motivazione;
- d. Operatori Economici ai quali siano state applicate almeno due penali previste dalle relative lettere d'invito o dai capitolati d'appalto;
- e. Operatori Economici che abbiano ricevuto almeno tre lettere di reclamo;
- f. mancata presentazione del DURC, in corso di validità, a cadenza annuale;
- g. mancata dimostrazione ovvero carenza dei requisiti di ordine generale e speciale in occasione delle verifiche a campione;
- h. Operatori Economici che siano incorsi in accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione verso l'Amministrazione.

Tale cancellazione ha la validità di anni **uno** a far tempo dalla data di ricezione della comunicazione dell'Amministrazione. Decorso tale periodo gli Operatori Economici cancellati possono chiedere nuovamente l'iscrizione all'Elenco.

10.2.2. La cancellazione è disposta su domanda dell'Operatore Economico, sottoscritta dal Legale Rappresentante.

ART. 11. - INVITI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento delle forniture e dei servizi in economia - ex art. 125 del Codice ed art. 57 del Regolamento di Contabilità dell'Ente – ed alle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando - ex art. 57 del Codice – seguirà il criterio della rotazione con scorrimento sistematico per ciascuna categoria tenendo conto dell'ordine precostituito sulla base della domanda di iscrizione. Inoltre, l'impresa affidataria che abbia adempiuto diligentemente le obbligazioni contrattuali potrà essere invitata alla successiva

procedura. In caso di mancata partecipazione ad una procedura, l'operatore economico perderà il turno e sarà oggetto di un nuovo invito a seguito dell'esaurimento dell'Elenco. In tal caso, l'operatore manterrà lo stesso numero di iscrizione.

In relazione alla specificità degli affidamenti, l'Amministrazione si riserva di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori per l'ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli invitati.

Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nelle lettere d'invito.

Il RUP per ogni affidamento chiederà cinque preventivi, se esiste nell'elenco un tal numero di operatori, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico soggetto, nei seguenti casi:

- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarietà motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
- b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore ad euro 40.000,00;
- c) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00;
- d) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto.

ART. 13. - TENUTA DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Il responsabile della tenuta e della gestione dell'Elenco degli Operatori Economici è la Dott.ssa *Raffaella LADIANA*.

Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. il responsabile del procedimento amministrativo è il Segretario Generale dell'Ente.

ART. 14. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Autorità Portuale di Taranto, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Elenco degli Operatori Economici, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini dell'iscrizione all'Elenco degli Operatori Economici e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne, comunque, la loro sicurezza e riservatezza. Con l'invio della domanda di iscrizione, l'Operatore Economico esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.

Di seguito sono fornite le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Informativa ex art. 13, D.Lgs. 196/2006 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", l'Autorità Portuale di Taranto fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84

***Ubicazione: Porto Mercantile 74100 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877*

***E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 ***

Indirizzo postale: cas. post. aperta Taranto succ. 2 - 74100 - Taranto -

Finalità del trattamento

I dati forniti vengono acquisiti dall'Autorità Portuale di Taranto per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Elenco degli operatori Economici e per la scelta degli operatori da invitare nelle procedure negoziate per gli acquisti di beni e/o servizi e/o lavori nonché per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dagli Operatori economici non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'art. 4, comma I, lettere d) ed e) del D.lgs. 196/2003.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Autorità Portuale di Taranto in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dagli eventuali Regolamenti interni.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati al personale dell'Autorità Portuale di Taranto che cura il procedimento di iscrizione all'Elenco degli Operatori Economici ovvero che cura gli inviti a presentare offerte. I dati potranno, altresì, essere comunicati:

- ad altri uffici dell'Amministrazione che svolgono attività attinente agli acquisti, a soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di valutazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- ad altri Operatori Economici, portatori di interessi qualificati, che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

I dati conferiti dagli Operatori Economici limitatamente a denominazione/ragione sociale potranno essere diffusi tramite il sito internet dell'Autorità Portuale di Taranto.

ART. 15. - DISPOSIZIONI FINALI

L'inserimento nell'Elenco degli Operatori Economici non vincola l'Amministrazione all'espletamento delle relative procedure di affidamento. Resta salva la facoltà da parte dell'Autorità Portuale, nell'espletamento delle procedure di affidamento sopra citate, di rivolgersi ad imprese non iscritte nell'elenco nei seguenti casi:

- a. in relazione alla particolare natura della fornitura e/o del servizio che richiedano un elevato grado di specializzazione;
- b. ridotto numero degli iscritti nell'Elenco.

Gli operatori economici iscritti nell'Elenco non potranno pretendere, qualora nel corso del periodo di validità del medesimo, l'Autorità Portuale non dia corso ad acquisizioni per la categoria merceologica rispetto alla quale risultino iscritte ovvero qualora non sia possibile scorrere l'intero elenco dei Soggetti.

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84

***Ubicazione: Porto Mercantile 74100 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877*

***E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 ***

Indirizzo postale: cas. post. aperta Taranto succ. 2 - 74100 - Taranto -

L'Amministrazione si riserva di annullare il presente elenco per sopravvenuti motivi di pubblico interesse dandone comunicazione agli interessati, senza che spetti a questi ultimi rimborsi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

ART. 16 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, procedimento amministrativo, diritto di accesso agli atti, semplificazione, tutela della privacy ed al Regolamento di contabilità dell'Ente.

Il Presidente
Prof. Avv. Sergio PRETE